

Regolamento Comitato Nazionale Pari Opportunità FAISA-CISAL

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Nazionale Pari Opportunità (CNPO) all'interno dell'Organizzazione Sindacale, nonché le sue norme di carattere generale, in attuazione del principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione Italiana, dalle Leggi di Parità uomo/donna, nonché dalla vigente normativa contrattuale di settore.

Il CNPO è la struttura interna al Sindacato, a livello nazionale, con funzioni consultive, propositive e di vigilanza sulle condizioni lavorative nelle aziende di trasporto.

Il CNPO, inoltre, individua gli strumenti atti a garantire l'effettiva parità uomo/donna nella costituzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, nonché nella partecipazione attiva alle azioni sindacali.

Art. 1

COMPOSIZIONE

I componenti del CNPO sono designati nella misura prevista dall'art. 16 dello Statuto della Federazione e gli stessi nominano a maggioranza un Coordinatore e un Vice Coordinatore.

I membri dello CNPO sono nominati dal Consiglio Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, sulla base dei suggerimenti espressi dalle Federazioni Regionali e Provinciali, tenendo conto delle competenze in materia di pari opportunità e del grado motivazionale espresso dalle candidate/ti a lavorare in un gruppo costituito per il raggiungimento di obiettivi.

I componenti del CNPO devono essere il più possibile rappresentativi del territorio nazionale e delle specifiche aree lavorative.

Le riunioni del CNPO sono presiedute dal Coordinatore e, in sua assenza, dal Vice Coordinatore che, di volta in volta, nominano un Segretario per la redazione del verbale della riunione che sarà approvato al termine della stessa.

Tutti i componenti del CNPO restano in carica a partire dalla data di insediamento fino a 5 anni rinnovabili, che coincidono con le scadenze di tutti gli Organi eletti dal Congresso Nazionale.

I componenti decadono dall'incarico dopo due assenze in un anno, che la maggioranza del CNPO riterrà ingiustificate; le sostituzioni, anche in caso di dimissioni, saranno effettuate con le modalità previste dal secondo capoverso del presente articolo.

Art. 2

COMPITI DEL COORDINATORE

Il Coordinatore rappresenta il CNPO all'interno del Sindacato e all'esterno, ne coordina tutte le attività, convoca le riunioni e ne fissa l'ordine del giorno.

Art. 3

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il CNPO si riunisce almeno 3 volte all'anno sulla base delle esigenze e dei progetti in corso d'opera, previo convocazione che deve avvenire almeno un mese prima, precisando l'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la maggioranza dei componenti.

Nel corso di ogni riunione il CNPO stabilirà il calendario dei successivi incontri.

Ogni anno il CNPO presenterà al Consiglio Nazionale la relazione dell'attività svolta.

Art. 4

OBIETTIVI

In sintonia con le politiche in materia di pari opportunità previste dalla normativa legislativa e contrattuale vigente, l'attività del CNPO è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Individuare le forme di discriminazione dirette e indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità nell'ambito dell'attività di lavoro e del Sindacato.
2. Favorire iniziative rivolte a rimuovere comportamenti lesivi e molesti.
3. Svolgere un'azione culturale a carattere capillare, anche attraverso la formazione, per promuovere le pari opportunità tra i generi anche a livello di mentalità diffusa dentro e fuori l'Organizzazione Sindacale.
4. Promuovere la realizzazione di azioni positive per garantire le pari opportunità.
5. Promuovere iniziative rivolte alla realizzazione di progetti finalizzati ad favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle varie realtà aziendali, anche attraverso la stipula di accordi nazionali e aziendali.
6. Stabilire rapporti di collaborazione con altri Organismi di parità, pari opportunità e Associazioni, al fine di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.
7. Stimolare la formazione di Comitati di Pari Opportunità al livello regionale e provinciale.
8. Svolgere il ruolo di consulente all'interno del Sindacato in ambito nazionale e locale, partecipando attivamente al tavolo della contrattazione.

Art. 5 COMPITI DEL CNPO

I compiti del CNPO sono:

- 1) Esprimere pareri su tutte le materie che coinvolgono direttamente o indirettamente le problematiche dei lavoratori/lavoratrici, indirizzando il Sindacato a porre l'attenzione anche alle seguenti tematiche:
 - le modalità di accesso al lavoro e alla formazione,
 - l'aggiornamento e lo sviluppo professionale,
 - i percorsi di carriera,
 - i progetti di azioni positive,
 - la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
- 2) Avere funzioni di osservatorio permanente su ogni genere di discriminazione.
- 3) Avanzare proposte atte al superamento di ogni tipo di disuguaglianza.
- 4) Segnalare fatti o circostanze di discriminazione diretta o indiretta, inclusi i comportamenti di mobbing.

- 5) Facilitare la divulgazione della cultura di genere al fine di creare buone prassi e di facilitare l'integrazione femminile all'interno dell'Organizzazione.
- 6) Proporre alla Segreteria Nazionale corsi di formazione, di studio, progetti, servizi e ogni altra attività relativa agli scopi del CNPO, ricercando altresì le relative forme di finanziamento nazionali o comunitarie.
- 7) Informare gli iscritti del Sindacato sull'attività svolta e i risultati raggiunti utilizzando ogni forma di comunicazione.
- 8) Il Comitato partecipa con propria delegazione alle attività di contrattazione, in qualità di consulente.

Art. 6

RISORSE

Il Comitato si avvale di strumenti e mezzi idonei per il relativo funzionamento, messi a disposizione della Federazione Nazionale quali:

- La sede per le riunioni.
- I permessi per la partecipazione ad ogni genere di attività sono a carico delle rispettive Federazioni Provinciali.
- La Segreteria Nazionale favorisce l'acquisizione degli atti, delle informazioni, degli strumenti e della documentazione necessaria allo svolgimento degli obiettivi prefissati.
- Il CNPO sottopone all'approvazione della Segreteria Nazionale propri progetti di attività e richiede i relativi supporti sulla base di un programma di lavoro, indicando le iniziative che intende sviluppare.
- In sede di rendiconto economico di previsione, il Consiglio Nazionale dovrà destinare un apposito capitolo alle spese relative al funzionamento e alla gestione del CNPO.

Art. 7

NORMA FINALE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua data di approvazione.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IL 24 GIUGNO 2014